

**Istituzione del marchio De.C.O.
Denominazione Comunale di Origine
Regolamento.**

- Approvato con deliberazione di C.C.n._ del 15\11\2013

INDICE

Art.1 – Finalità

Art.2-Istituzione del Registro De.C.O. – Marchio

Art.3 – Iscrizione nel Registro

Art.4 – Commissione

Art.5- Utilizzo del marchio De.C.O.

Art.6 – La struttura organizzativa

Art.7 – Iniziativa comunale

Art.8 – Le tutele e le garanzie

Art.9 – Le attività di coordinamento

Art.10 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art.11 – Norme finali

Art.1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'Art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18\08\2000 n.267 ed ai sensi dell'Art.5 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimoni di tradizioni' cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e le loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'Art.6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la

sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art.2

Istituzione del registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale con un apposito registro, denominato registro De.C.O.- Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del comune di Montesano sulla Marcellana nel settore agro alimentare. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto

Art.3

L'iscrizione nel Registro

1. Le richieste d'iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con un particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo Art.4. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria a l'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego d'iscrizione. La Giunta Comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 180, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.
4. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità

Art.4

Commissione

La Commissione di cui al precedente Art.3, comma 3 è composta da.

- con delega all'assessore all'Agricoltura, in qualità di presidente;
- n.1 esperto del settore agro alimentare;
- n.1 esperto del settore gastronomico locale.

Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.

Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

Art.5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Montesano sulla Marcellana, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializza prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa Comunale, cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, è individuata all'intero dell'Area Tributi.

2. Il responsabile di Area disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi

Art.7

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art.8

Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perchè connessi agli interessi di cui agli Art.3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 Agosto 2000 n.267.

Art.9

Le attività' di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo-Giunta comunale e Sindaco-forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività' agro alimentari.

Art.10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle leggi, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificita', dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ad eseguire il procedimento durante le frasi previste dalla legge.

Art.11

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale.

